

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Al SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI IMPERIA Viale Matteotti, 157 18100 IMPERIA

All'INAIL
All'INPS
Alla Cassa Edile
A.S.L
all'Ispettorato Provinciale del Lavoro
nei casi previsti dal D.L. 14.08.1996 n° 494

DATI PRATICA EDILIZIA Permesso di costruire n° 01/10 del 04/04/2010

Riferimento all'esame della C.P. 04/04/2010 n. 4

Riferimento all'esame della C.U. 03/03/2010 3

Protocollo Istanza n. 111/10

Intestatario: Sig.ra Moro Luisa

Progettista:	Arch. Sampietro Angelo	Sig.ra Moro Luisa		
avente ogget	to: pratica di prova			
Il/La sottosc	ritto/a			
nato/a a			il	
residente a _		via		
codice fiscal	e			-
		del permesso di co	ostruire suddett	О
		COMUNICA		

? che in data _____avranno inizio i lavori relativi al permesso di costruire medesimo

della dichiarazione;		
	non comprendono opere in conglomer	
normale e/o precompresso ed a si	truttura metallica (D.P.R. n. 380/02	? parte II, capo II)
? che il direttore dei lavori sarà:		
codice fiscale	, P.Iva	
con sede a	via	
tel. n		
iscritto al	della Provincia di	al n°
? che l'incaricato agli accertamenti geo sarà:codice fiscale		
con sede a	_	
tal n		
tel. n	della Provincia di	ol nº
? che l'incaricato della progettazione de codice fiscale		
con sede a		
tel. n	 -	
iscritto al	della Provincia di	al n°
? che il direttore dei lavori relativi :	alle strutture sarà	
.codice fiscale	, P.Iva	
	via	
.tel. n		
.iscritto al	della Provincia di	al n°
(barrare il caso che ricorre) 24 che i lavori saranno eseguiti dalla di	tta	
	via	
.codice fiscale		
tel n		

invitando l'ufficio comunale competente (Settore Edilizia Privata) a verificare sul luogo la veridicità

.legale rappresentante sig.		
residente a in vi	ia	
del quale si allega:		
documentazione in ottemperanza art. 3, co	omma 8, D.Lgs 494/96, modif	icato dall'art.86 comma 10 del
D.Lgs 276/2003 e dall'art.20 comma 2 del	l D.Lgs. 251/2004, ossia:	
1. Dichiarazione resa dal titolare dell'imidistinto per qualifica; 2. Dichiarazione relativa al contratti comparativamente più rappresentative, ap 3. Documento Unico di Regolarità Contri degli adempimenti INPS, INAIL e CAS dipendenti non assoggettata all'iscrizion adempimenti INPS e INAIL. Il DURC è ?á dichiara che i lavori saranno eseguiti preventiva comunicazione dei nominati l'esecuzione dei lavori, con contestuale D.Lgs. 494/96, modificato dall'art.86 con 251/04, la cui assenza sospende l'efficacia	co collettivo, stipulato dalle pplicato ai lavoratori dipendenti ibutiva (DURC) dell'impresa e SSA EDILE o, in caso di impresa e della Cassa Edile, DURC è valido per un periodo di 90 i in proprio (in economia) co tivi delle eventuali imprese invio della documentazione per ma 10, D.Lgs. 276/2003 e da	e organizzazioni sindacali i; esecutrice attestante la regolarità presa individuale senza operi attestante la regolarità degli giorni dalla data del rilascio. nsapevole dell'obbligo della subentranti impegnate per prevista dall'art.3, comma 8,
I soggetti sopraindicati sottoscrivono cont delle responsabilità derivanti dalle norme n.380. Ogni variazione successiva verrà ten	testualmente la presente per ac e di cui al Titolo IV - Capo I	della Parte I del D.P.R. 6/6/01
Il/La sottoscritto/a, inoltre, si obbliga a o previsti nell'intervento esclusivamente pre	•	ente da scavi e/o demolizioni
Immonio		
Imperia, L'intestatario/a del permesso di costruire		
Il direttore lavori L'esecutore lavori		
L'incaricato accertamenti L'incaricato dell geognostici e geotecnici progettazione stru		

 $IMPORTANTE\ Unitamente\ alla\ comunicazione\ di\ inizio\ lavori\ dovr\`{a}\ essere\ obbligatoriamente\ allegato$

Il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il DURC dovrà essere prodotto sempre

? sia che l'impresa esecutrice dei lavori SI AVVALGA di operai dipendenti,

? sia che l'impresa esecutrice dei lavori NON SI AVVALGA di operai dipendenti

Nel caso l'impresa non abbia operai dipendenti dovrà essere altresì prodotta dichiarazione attestante l'assenza di personale dipendente. Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008

D.lgs n. 81 del 9.4.2008

Art. 90 D.lvo 9.4.2008 n. 81 - comma 9

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.